



# COMUNE DI VAIANO

PROVINCIA DI PRATO

## DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

=====

SEDUTA PUBBLICA DEL 19.05.2015 - CONVOCATA ALLE ORE 18,00

SESSIONE STRAORDINARIA - SEDUTA PUBBLICA

ALL'ADOZIONE DEL PRESENTE ATTO SONO PRESENTI N. 12 CONSIGLIERI:

NOME E COGNOME	PRESENTI	ASSENTI
Primo Bosi (Sindaco)	X	
Giulio Bellini	X	
Beatrice Boni	X	
Daniele Calamai	X	
Roberta Roberti	X	
Silvia Senesi	X	
Leonardo Tacconi	X	
Alberto Vaiani	X	
Stefano Vaiani		X
Matteo Grazzini	X	
Samuele Zoppi	X	
Gaia Vaccai	X	
Gualberto Seri	X	

**PARTECIPANO ALLA SEDUTA, SENZA DIRITTO DI VOTO, ANCHE GLI ASSESSORI ESTERNI:** Federica Pacini, Fabiana Fioravanti, Marco Marchi.

**ASSUME LA PRESIDENZA:** il Sindaco, dott. Primo Bosi

**PARTECIPA ALLA SEDUTA:** il dott. Carmelo Apollonio, Vice Segretario Generale pro-tempore, ai sensi dell'art. 97 del D.Lgs. n. 267 del 18/8/2000.

**SCRUTATORI SIGG.RI:** Gualberto Seri, Roberta Roberti, Daniele Calamai.

**IL PRESIDENTE** pertanto, accertata la regolarità della seduta, propone l'adozione del seguente provvedimento.

-----

### DELIBERAZIONE N. 14

**OGGETTO:** Tributi - Regolamento per l'applicazione della Tassa Comunale sui Rifiuti (TARI). Modifica dei commi 1 e 2 dell'art. 15 e dell'allegato 1. Introduzione categoria tassabile 1 bis "Associazioni che svolgono attività di somministrazione alimenti e bevande".



# COMUNE DI VAIANO

PROVINCIA DI PRATO

## IL CONSIGLIO COMUNALE

**UDITO** l'intervento del sindaco ed assessore al Bilancio Primo Bosi, che relaziona in merito all'atto posto in discussione, precisando che con tale atto si intende individuare un'apposita categoria all'interno della categoria n. 1 del Regolamento per l'applicazione della Tassa Comunale sui Rifiuti (TARI), introducendo quella delle associazioni che svolgono attività di somministrazione alimenti e bevande;

**UDITO** l'intervento del consigliere Daniele Calamai, Presidente della competente Commissione Consiliare n. 1, che nella seduta del 18/05/2015 ha espresso parere favorevole all'unanimità dei presenti;

**UDITO** l'intervento del consigliere Samuele Zoppi che auspica che le tariffe che saranno definite per questa categoria siano almeno pari a quelle in essere per gli esercizi commerciali quali pizzerie e ristoranti;

**PRESO ATTO** della conclusione degli interventi e dell'invito del sindaco a voler deliberare in merito;

**VISTA** la proposta di deliberazione presentata dal Responsabile dell'Area 7, Ufficio Tributi, dott. Stefano Bianchi, allegata al presente atto a formarne parte integrante e sostanziale e corredata da:

- a) parere dell'organo di revisione dell'Ente;
- b) parere favorevole in linea tecnica espresso dal Responsabile ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000 dando atto che nella fattispecie non necessita il parere di regolarità contabile;

**FATTE PROPRIE** le motivazioni in essa contenute;

**UDITI** gli interventi dei Consiglieri Comunali, degli Assessori e del Sindaco, oggetto di registrazione audio e successiva trascrizione;

**PRESO ATTO** che nella seduta del 18/05/2015 la competente Commissione Consiliare n. 1 ha espresso parere favorevole all'unanimità dei presenti;

**OSSERVATO** il giusto procedimento ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241;

**VISTO** il D.Lgs n° 267/2000, ed in particolare l'art. 42;



# COMUNE DI VAIANO

PROVINCIA DI PRATO

**VISTO** lo Statuto dell'Ente;

**VISTO** il Regolamento per il funzionamento del Consiglio Comunale;

**ESPERITA** la votazione in forma palese ed accertatone il seguente risultato con l'assistenza dei nominati scrutatori:

Presenti:	n. 12
Votanti:	n. 12
Favorevoli:	n. 12
Contrari:	nessuno
Astenuti:	nessuno

## DELIBERA

Per quanto esposto in narrativa per costituirne parte integrante ed essenziale,

1. **DI APPROVARE** la proposta di deliberazione presentata dal Responsabile dell'Area 7, Ufficio Tributi, dott. Stefano Bianchi, allegata al presente atto a formarne parte integrante e sostanziale e corredata dal parere favorevole in linea tecnica espresso dal Responsabile ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000, dando atto che nella fattispecie non necessita il parere di regolarità contabile;

**Inoltre**, stante la necessità di attivare la procedura nei termini consentiti, con voti favorevoli n. 12 su n. 12 presenti, espressi nei modi e nelle forme di legge,

## DELIBERA

**Di dichiarare**, stante l'urgenza, il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. 267/2000.

-----ooOoo-----

L.L.





# COMUNE DI VAIANO

PROVINCIA DI PRATO

Piazza del Comune, 4 - 59021 Vaiano

C.F. 01185740485 - P.I. 00251280970

OGGETTO:-Tributi-Regolamento per l'applicazione della Tassa Comunale sui Rifiuti (TARI). Modifica dei commi 1 e 2 dell'art. 15 ed dell' allegato 1. Introduzione categoria tassabile 1 bis "associazioni che svolgono attività di somministrazione alimenti e bevande"

Propone al Consiglio Comunale

Visto l'art. 52 del D.Lgs. 446/1997, richiamato con riferimento alla IUC dal comma 702 dell'articolo 1 della Legge n. 147/2013, secondo cui le province ed i comuni possono disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti;

Richiamata la delibera Consiglio Comunale n.12 del 09/04/14, con la quale è stato approvato il regolamento per l'applicazione della tassa sui rifiuti (TARI).

Vista la relazione presentata dal gestore del servizio di raccolta e smaltimento rifiuti, Asm Prato SpA, ~~allegata alla presente deliberazione~~, la quale ha portato a conoscenza che per una serie di attività quali le associazioni che effettuano la somministrazione di alimenti e bevande, attualmente inserite nella categoria tassabile TARI numero 1 "Musei, biblioteche, associazioni, luoghi di culto", la produzione dei rifiuti annui non è assolutamente congrua con quella delle altre attività inserite nella stessa categoria. In particolare si è potuto verificare che queste attività producono una tipologia di rifiuti paragonabile per qualità e quantità di rifiuti, a quella prodotta dalla attività di somministrazione alimenti e bevande al pubblico (categorie tassabili 22 e 24). Pertanto si propone la creazione di una sotto categoria della 1, la 1bis, denominata "associazioni che svolgono attività di somministrazione di alimenti e bevande" nella quale inserire le attività di somministrazione alimenti e bevande gestite da associazioni

Preso atto che per attuare ciò si deve modificare il regolamento per l'applicazione della tassa comunale sui rifiuti – TARI – ed in particolare:

- i commi 1 e 2 dell'art. 15 come di seguito (modifiche in neretto e sottolineate):

## ART. 15- Tariffa per le utenze non domestiche

1. I locali e le aree scoperte relativi alle utenze non domestiche sono classificati secondo le categorie indicate nelle tabelle 3 A e 4 A dell'allegato 1 al D.P.R. n.158/99. Per la categoria identificata al numero 21 del suddetto allegato n.1, è istituita la sottocategoria denominata 21 bis. Per la categoria identificata al numero 1, stesso allegato, è istituita la sottocategoria denominata 1 bis.
  2. L'individuazione della categoria di appartenenza avviene con riferimento alla classificazione delle attività economiche ATECO adottata dall'ISTAT relativa all'attività principale o ad eventuale attività secondaria, fatta salva la prevalenza dell'attività effettivamente svolta. In mancanza o in caso di divergenza si fa riferimento all'attività di fatto effettivamente svolta. Per quanto riguarda la categoria 21 bis nella stessa saranno classificate le attività artigianali che producono capi e accessori di abbigliamento cosiddetti "pronto moda". Per quanto riguarda la categoria 1 bis, nella stessa saranno classificate le attività di somministrazione alimenti e bevande esercitate da associazioni.
- Integrare l'allegato 1 dove sono indicate le categorie tassabili. Inserendo dopo la categoria 1, la 1bis denominata: "associazioni che svolgono attività di somministrazione alimenti e bevande"



# COMUNE DI VAIANO

PROVINCIA DI PRATO

Piazza del Comune, 4 - 59021 Vaiano  
C.F. 01185740485 - P.I. 00251280970

Visto l'art. 27, c. 8, della Legge n. 448/2001, secondo cui:

- il termine per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione;
- i regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purchè entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento;

Tenuto conto che in sede di determinazione delle tariffe TARI verranno approvati i relativi Kc e Kd della nuova categoria 1bis.

Richiamato il decreto del ministero dell'Interno del 16/03/15 (pubblicato nella G.U. *Serie Generale n.67 del 21/03/15*) con il quale è stato differito al 31/05/2015 il termine per la deliberazione dei bilanci di previsione per l'esercizio 2015 da parte degli enti locali;

Visto il regolamento per l'applicazione della Tassa Comunale sui Rifiuti – TARI –.

Visto l'art. 42 del D.Lgs. n. 267/2000, che sancisce la competenza del Consiglio Comunale all'approvazione del presente atto;

Visto il D.Lgs.18/08/2000 n. 267 "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali"

Visto l'allegato parere dell'organo di revisione dell'ente, acquisito in ottemperanza all'articolo 239, comma 1, lettera b, numero 7, del D.Lgs. n. 267/2000;

Visto lo Statuto Comunale;

## DELIBERA

1. Di modificare i commi 1 e 2 dell'art. 15 del regolamento per l'applicazione della Tassa Comunale sui Rifiuti – TARI -, come di seguito(modifiche in neretto e sottolineate)

### ART. 15- Tariffa per le utenze non domestiche

1. I locali e le aree scoperte relativi alle utenze non domestiche sono classificati secondo le categorie indicate nelle tabelle 3 A e 4 A dell'allegato 1 al D.P.R. n.158/99. **Per la categoria identificata al numero 21 del suddetto allegato n.1, è istituita la sottocategoria denominata 21 bis. Per la categoria identificata al numero 1, stesso allegato, è istituita la sottocategoria denominata 1 bis.**
2. L'individuazione della categoria di appartenenza avviene con riferimento alla classificazione delle attività economiche ATECO adottata dall'ISTAT relativa all'attività principale o ad eventuale attività secondaria, fatta salva la prevalenza dell'attività effettivamente svolta. In mancanza o in caso di divergenza si fa riferimento all'attività di fatto effettivamente svolta. Per quanto riguarda la categoria 21 bis nella stessa saranno classificate le attività artigianali che producono capi e accessori di abbigliamento cosiddetti "pronto moda". **Per quanto riguarda la categoria 1 bis, nella stessa saranno classificate le attività di somministrazione alimenti e bevande esercitate da associazioni.**



# COMUNE DI VAIANO

PROVINCIA DI PRATO

Piazza del Comune, 4 - 59021 Vaiano

C.F. 01185740485 - P.I. 00251280970

2. Di modificare l'allegato -1- del regolamento per l'applicazione della Tassa Comunale sui Rifiuti - TARI - , inserendo dopo la categoria 1, la 1bis denominata: "associazioni che svolgono attività di somministrazione alimenti e bevande"
3. Di prendere atto che la quantificazione dei parametri per la determinazione della tariffa(kc e kd) sarà effettuata in sede di determinazione delle tariffe TARI per l'anno 2015.
4. Di prendere atto che le modifiche del regolamento entrano in vigore dal 1° gennaio 2015;
5. di delegare il Responsabile del Servizio Tributi a trasmettere copia della presente delibera e del regolamento in oggetto al Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle finanze, nei termini e con le modalità previste dalla normativa vigente;

Si esprime parere favorevole di regolarità tecnica ai sensi dell'art.49, comma 1, D.Lgs.18/08/2000 n. 267 "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali";

Si da atto che il presente atto non necessita di parere di rilevanza contabile, ai sensi dell'art.49, comma 1, D.Lgs.18/08/2000 n. 267 "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali";

Vaiano li 07/0515

Il responsabile del servizio

(dott. Stefano Bianchi)





**COMUNE DI VAIANO**  
**(Prov. di Prato)**

\*\*\*

Ufficio del Revisore dei Conti  
(art. 239 T.U.E.L.)

Viste le proposte di deliberazioni consiliari relative a:

- 1) modificazione regolamenti TARI previa introduzione di una sottocategoria (21 bis) ex D.P.R. 27.4.1999 n. 158 fra le utenze non domestiche delle associazioni che gestiscono attività di alimenti e somministrazioni, pervenuta in data 5.5.2015;
- 2) modificazione art. 29 Regolamento TOSAP ampliamento periodo di riduzione per le occupazioni temporanee di suolo pubblico da parte degli esercizi commerciali, pervenuta in data 24.4.2015;

Considerato che la proposta di cui al punto 1 consegue ad un accertamento effettuato dal soggetto gestore del servizio ASM, in ordine alla quantità dei rifiuti prodotti da dette Associazioni, dal quale accertamento emerge una produzione differenziata rispetto ai soggetti inclusi nella categoria 21 ex D.P.R. 27.4.1999 n. 158;

Che tale rideterminazione avviene in coerenza con quanto previsto dall'ordinamento tributario che consente - sulla scorta di misurazioni - la rideterminazione di categorie di utenze che meglio rispettino la quantità di rifiuti prodotti;

Che relativamente alla seconda proposta, questa si pone in contrasto con l'art. 45 comma 5 del d.lgs. 15.11.1993 n. 507, il quale prevede la riduzione della tariffa nella misura dell'80% solo per "le occupazioni poste in essere con installazioni di attrazioni, giochi e divertimenti dello spettacolo viaggiante" restando il limite massimo di riduzione per le altre diverse occupazioni nella misura del 50% della tariffa;

Quanto sopra considerato


Esprime

parere favorevole per la proposta di deliberazione di cui al sub 1) e contrario per la proposta di deliberazione di cui al sub 2)

Empoli - Vaiano, 6 maggio 2015

Il Revisore

(Dott. Paolo Salvi)



**COMUNE DI VAIANO**

ufficio protocollo

Prot. n. 2400 del 7 MAG. 2015

Assegnato: Alf

